

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

INDICAZIONI GENERALI PER L'AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI NEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

L'autenticazione delle sottoscrizioni delle candidature e delle dichiarazioni di accettazione delle candidature deve essere effettuata con la massima attenzione e puntualità, nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 14, comma 1, della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e dall'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione.

Essa consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Nell'attestazione devono essere indicati: la modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica; infine devono essere apposti la firma per esteso del pubblico ufficiale ed il timbro dell'ufficio.

SOGGETTI AUTORIZZATI AD ESEGUIRE LE AUTENTICAZIONI

I **soggetti autorizzati all'autenticazione** della sottoscrizione sono esclusivamente quelli previsti dalla legge, come di seguito indicati:

- notai
- giudici di pace
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali
- segretari delle procure della Repubblica
- membri del Parlamento
- consiglieri regionali
- presidenti delle province
- sindaci metropolitani
- sindaci
- assessori comunali e provinciali
- componenti della conferenza metropolitana
- presidenti dei consigli comunali e provinciali
- presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali
- consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani e consiglieri comunali

1

- segretari comunali e provinciali
- funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della Provincia
- gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

I pubblici ufficiali indicati nell'art. 14 della Legge n. 53/1990 possono effettuare le autenticazioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.

I parlamentari nazionali e gli avvocati iscritti all'albo hanno funzioni autenticatorie nell'intero territorio nazionale.

È emerso un dibattito giurisprudenziale relativo alla necessità o meno che il pubblico ufficiale eserciti il potere di autenticazione solo per le procedure elettorali alle quali sia interessato. Si ritiene che le ultime pronunce in materia abbiano risolto la questione, affermando l'irrilevanza della pertinenza della procedura elettorale alle funzioni del soggetto autenticatore (In tal senso, Consiglio di Stato, sentenza n. 2166 del 23 maggio 2016).

SOTTOSCRITTORI DELLE CANDIDATURE

Nel caso delle elezioni provinciali di secondo livello, sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di individuazione del corpo elettorale al 35[^] giorno antecedente la votazione (lista sezionale degli aventi diritto al voto).

<u>I candidati</u> non possono sottoscrivere le liste, né della propria lista né di altre liste per la medesima elezione.

Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista per il Consiglio Provinciale.

Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione, è considerata valida solo la sottoscrizione autenticata per prima.

L'ufficio elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, accertate mediante la medesima data dalla loro autenticazione, si considera valida la firma sulla lista presentata per prima all'ufficio elettorale.

Per ciascun sottoscrittore, va indicato: il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il Comune della Provincia di Fermo in cui ricopre la carica e la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale) nonché gli estremi del documento di identità.

I soggetti autorizzati ad autenticare ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 53/1990 non possono autenticare le proprie sottoscrizioni.

NECESSARIA PRESENZA DEL SOTTOSCRITTORE ALL'ATTO DELL'AUTENTICA

L'autenticazione consiste nella attestazione della genuinità della firma e presuppone l'identificazione del sottoscrittore; è pertanto **necessario** che la **firma** sia **apposta alla presenza del pubblico ufficiale** che ne esegue l'autenticazione.

Le attività di autenticazione sono presidiate da disposizioni di diritto penale.

MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE

L'autenticazione della firma è effettuata **solo** a seguito dell'**identificazione del sottoscrittore**, la cui identità deve essere accertata tassativamente con una delle seguenti modalità:

1. Esibizione di un idoneo documento di identificazione. È considerato idoneo documento di identificazione non solo la carta di identità, ma anche ogni altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione che riporti le generalità anagrafiche del titolare e una sua fotografia e che sia quindi atto a consentire l'accertamento dell'identità ed il riconoscimento del sottoscrittore. Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 prevede infatti, all'art. 35, che quando viene richiesto un documento di identità, esso possa sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente, quale il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.

Non risultano, pertanto, **idonei** all'identificazione i documenti privi di fotografia (es. tesserini o certificati di attribuzione del numero di codice fiscale).

Nel caso di identificazione attraverso un documento di identificazione, nell'attestazione devono essere riportati l'indicazione del tipo di documento e gli estremi del documento medesimo.

2. Conoscenza personale diretta da parte del pubblico ufficiale. In tal caso, il pubblico ufficiale dovrà attestare di aver identificato il sottoscrittore attraverso conoscenza diretta e dovrà specificare, anche in tale ipotesi, i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) che individuano la persona del sottoscrittore.

Le modalità di identificazione utilizzate devono essere espressamente indicate nella formula dell'autentica.

Ciò significa che se l'autenticazione è effettuata cumulativamente per più sottoscrizioni, la formula utilizzata dal pubblico ufficiale per l'attestazione deve dare chiaramente e specificatamente conto delle diverse modalità di identificazione utilizzate per ciascun sottoscrittore.

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui le sottoscrizioni siano autenticate in parte attraverso documento di identificazione, in parte attraverso conoscenza diretta, per l'autenticazione può essere utilizzata una formula del seguente tenore:

"Attesto che i sottoscrittori sopra indicati, identificati attraverso i documenti di identificazione o per conoscenza personale, secondo quanto a fianco di ciascuno riportato, hanno apposto la firma in mia presenza".

COSA DEVE INDICARE IL PUBBLICO UFFICIALE CHE ESEGUE L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Nello spazio di autenticazione il pubblico ufficiale deve indicare: la data nella quale viene effettuata l'autenticazione delle firme (elemento essenziale per determinare la veridicità ed il riferimento temporale); il luogo nel quale viene effettuata l'autenticazione (essenziale per accertare la correttezza dell'ambito territoriale, rispetto ai poteri del pubblico ufficiale); nome, cognome e la qualifica rivestita dal soggetto che autentica (essenziale per identificare i poteri del pubblico ufficiale).

Deve inoltre apporre di seguito la **propria firma ed il timbro dell'ufficio** (elemento essenziale per il perfezionamento).

Il Ministero degli Interni - Ufficio della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali - ha confermato che gli avvocati iscritti all'albo sprovvisti di un loro timbro personale o dello studio legale di appartenenza, ai quali di recente è stata estesa la capacità autenticatoria in materia elettorale nonché referendaria, che hanno comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, possono procedere all'autenticazione delle sottoscrizioni purché sia chiaramente indicata la rispettiva qualifica giuridica o la carica rivestita.

L' UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE